

**Al Presidente della Commissione speciale del Senato della Repubblica per  
l'esame di Atti del Governo, On. Sen. Vito Claudio Crimi.**

**Oggetto: contributo della FILT - CGIL "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 511 della XVII legislatura) (3)"**

La FILT CGIL, organizzazione sindacale firmataria del Contratto Nazionale di Lavoro dei marittimi italiani, ringrazia l'On. Presidente e i componenti della Commissione speciale per la decisione di ascoltare i rappresentanti dei lavoratori marittimi e di esprimere le proprie considerazioni, valutazioni e proposte migliorative sul testo AG 03.

La nostra attenzione è stata dedicata agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto.

**L'articolo 2** tratta sostanzialmente la parte della comunicazione di avvio della procedura ai lavoratori destinatari. A nostro avviso la norma CONTRASTA con il disposto del Ccnl in vigore, specificatamente al CAPO XII sul regolamento dei turni particolari dei marittimi.

Infatti l'art. 61 del CCNL disciplina le modalità della reiscrizione del marittimo al turno particolare aziendale o la sua cancellazione e, fatti salvi gli obblighi previsti per gli armatori di reiscrizione del marittimo, al comma 3 individua le motivazioni per le quali i datori di lavoro non sono tenuti alla reiscrizione del marittimo al turno.

Tra queste motivazioni la lettera *i* recita: *"la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità."*

Quindi per effetto di quanto proposto nello schema di d.lgs. all'art. 2 la prima parte del capoverso *..."Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima,...omissis..."*, sembra far intendere che i lavoratori marittimi investiti dal provvedimento di licenziamento, sono quelli imbarcati **al momento** su quell'unità navale oggetto del disarmo, vendita, cessione di ramo, perdita di nazionalità, ecc. In sostanza il CCNL disciplina già i criteri a cui si deve attenere l'armatore e la norma al Vostro esame la contraddice palesando anche un uso arbitrario del licenziamento nei confronti dei lavoratori.

Si coglie l'occasione per ricordare che su questa materia è intervenuta intensivamente la giurisprudenza che ha confermato la validità delle norme ad essa associate e ha affermato che i casi di cessazione del diritto del contratto di arruolamento sono validi solo se non collidono con le norme ordinarie sulla cessazione del rapporto di lavoro.

**Pertanto si chiede all'On. Commissione speciale di formulare una specifica "Condizione" che richiami al rispetto delle norme contenute nel CCNL in vigore.**

**Rispetto all'articolo 3** non appare comprensibile il motivo per il quale viene citato due volte il comma 5 dell'art. 2112 CC (in grassetto) mentre sui casi in cui si applicano le disposizioni proposte e quelli in cui non si applicano sembrano contraddittori tra loro (sottolineato) - *Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, commi da 1 a 5, si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di una impresa, di uno stabilimento o di parte di una impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, comma 5, del codice civile,...omissis... Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.*

Inoltre dallo schema di d.lgs. non si evince se nel caso di trasferimento di azienda/unità produttiva in un Paese europeo diverso dall'Italia, ovvero *nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, si applichino le disposizioni del 2112 CC.

Pertanto, a nostro avviso, il Rappresentante del Governo dovrebbe chiarire le motivazioni dell'articolato proposto e, in ogni caso, far sempre riferimento alle norme contenute nel CCNL vigente allo scopo di salvaguardare i diritti e le tutele per i lavoratori marittimi.

On. Presidente, On.li Senatori, grazie per l'attenzione e disponibili a eventuali ulteriori approfondimenti si inviano distinti saluti.

La Segreteria Nazionale della FILT-CGIL

Roma 24 aprile 2018